

**Esame congiunto art. 22 D.L. 17 marzo 2020 n. 18**  
**Cassa Integrazione in Deroga – COVID 19**

Addì 30 marzo 2020 in modalità di **video conferenza** con l'ausilio del sistema Skipe si è svolto un incontro tra:



- la società Kocca s.r.l. esercente attività di commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento da donna con sede legale in Nola (NA) presso Interporto Campano – Lotto C/2 n. 1/7 p.iva 04088251212 rappresentata dal dott. Luigi Duraccio – Consulente del Lavoro in qualità di Delegato (delega agli atti);
- Per la Filcams Cgil Nazionale il Sig.ra Sergio Aliprandi.
- Per la Fisascat Cisl Nazionale il Sig. Stefania Chicca;
- Per la Uiltucs Nazionale il Sig. Antonio Vargiu.

**premesse che**

- La società opera nel comparto della commercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento da donna, attraverso la sede centrale di Nola e n. 18 unità operative con un organico complessivo composto da n. 170 lavoratori subordinati (di cui n. 144 impiegati – n. 25 operai e n. 1 dirigente).
- L'Azienda applica due diversi C.C.N.L.:
  - Abbigliamento/Confezioni aziende Industriali per la sede Centrale (composta da n. 53 impiegati – n. 23 operai – n. 1 dirigente);
  - Terziario/Confcommercio per la rete vendita (composta da. 93 impiegati);
- La cassa integrazione in deroga potrà riguardare solo il personale della rete vendita ai quali viene applicato, ai fini parametrici, il C.C.N.L. Terziario/Confcommercio.
- Inquadramento previdenziale nel settore Terziario csc 70107
- in azienda non è presente alcuna RSA o RSU .
- L'emergenza epidemiologica e le drastiche e drammatiche conseguenze sull'attività aziendale hanno costretto la società ad inviare in data 23.03.2020 a mezzo pec l'informativa alle OO.SS. finalizzata all'accesso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) per un periodo di 9 settimane per tutti i dipendenti ai quali viene applicato il C.C.N.L. Terziario/Confcommercio, da attuarsi mediante la sospensione a zero ore e/o riduzione dell'orario di lavoro.
- Il Decreto Interministeriale n. 40/2020 prevede che il Ministero del Lavoro, per conto delle Regioni interessate, provvede al pagamento di Cassa Integrazione Salariale in Deroga, ai datori di lavoro con unità produttive presenti in almeno 5

Regioni.

- Le OO.SS. costituite hanno comunicato la disponibilità allo svolgimento del presente esame congiunto.



**a conclusione del confronto tra le Parti, si è condiviso e formalizzato quanto segue:**

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti convengono, nell'attuale contesto, sull'opportunità del ricorso allo strumento della Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica COVID- 19 dandosi reciprocamente atto del pregiudizio che la disposta chiusura dei punti vendita ha arrecato alla società provocandone di fatto la paralisi delle vendite e del fatturato;
3. Il ricorso alla cassa integrazione in deroga avrà **durata di n. 9 settimane**, salvo eventuali proroghe, avente decorrenza dal 12.03.2020 con sospensione a zero. Solo in caso di revoca delle attuali misure restrittive e con la riapertura dei Punti Vendita sarà applicata la riduzione dell'orario di lavoro, osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità professionali e della fungibilità tra le mansioni, previa comunicazione alle OO.SS. Nazionali e Territoriali;
4. Il suddetto trattamento coinvolgerà complessivamente n. 93 lavoratori dipendenti (tutti impiegati);
5. Per completezza, di seguito si riporta il numero totale dei dipendenti suddivisi per le regioni in cui sono presenti le unità operative aziendali con l'indicazione della tipologia contrattuale a tempo determinato:
  - Calabria: n. 4 dipendenti di cui n.1 a tempo determinato;
  - Campania: n. 15 dipendenti di cui n. 2 a tempo determinato;
  - Friuli Venezia Giulia: n. 4 dipendenti;
  - Lazio: n. 15 dipendenti di cui n. 3 a tempo determinato;
  - Lombardia: n.29 dipendenti di cui n. 12 a tempo determinato;
  - Piemonte: n. 10 dipendenti di cui n. 7 a tempo determinato;
  - Sicilia: n. 5 dipendenti di cui n. 2 a tempo determinato;
  - Toscana: n. 6 dipendenti di cui n. 1 a tempo determinato;
  - Veneto: n. 5 dipendenti di cui n. 3 a tempo determinato.

6. Nella fase iniziale e finché non si verificheranno le condizioni per la ripresa delle attività, le sospensioni saranno a zero ore per tutto il personale occupato, avente diritto. Successivamente, in caso di revoca delle attuali misure restrittive e con la riapertura dei Punti Vendita, allo scopo di rispondere alle mutevoli esigenze aziendali, il regime di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro che sarà adottato osservando il criterio della maggior rotazione possibile tenendo conto delle necessità professionali e della fungibilità tra le mansioni, previa comunicazione alle OO.SS. Nazionali e Territoriali
7. Inoltre, ove richiesto da sopraggiunte o mutate esigenze tecnico/organizzative e/o di mercato, l'Azienda potrà ripristinare in via continuativa la normale attività e/o il regime di orario di lavoro per gruppi di lavoratori( per funzioni o reparti) o per la generalità del personale - sospendendo stabilmente o per periodi temporanei l'utilizzo della Cigd.
8. Le Parti convengono, infine, sulla necessità di proseguire con la formazione degli Apprendisti, in modalità e-learning, in quanto elemento fondamentale che consente al lavoratore di aggiornare ed ampliare le proprie competenze.
9. Le Parti concordano che, il presente verbale sia da considerarsi valido a tutti gli effetti fatto salvo interventi normativi di miglior favore;
10. La società provvederà ,nei termini previsti, a presentare la domanda per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, con le modalità che saranno previste.

Le Parti costituite si danno atto di aver esperito ed esaurito con esito positivo l'esame congiunto

I.c.s.

